



Ordine Regionale Geologi Sicilia

Palermo, 27.05.2020

Ns. Rif. 0001495/20

**Al Sig. Sindaco del Comune di Carini
Giuseppe Monteleone**

sindaco@pec.comune.carini.pa.it

**Al Segretario Comunale del Comune di Carini
Dott.ssa Sonia Acquado**

segretariogenerale@comune.carini.pa.it

**VII RIPARTIZIONE
EDILIZIA PRIVATA – SANATORIA**

Capo Ripartizione

Geom. Giovanni Battista Mannino

gb.mannino@comune.carini.pa.it

edilizia-sanatoria@pec.comune.carini.pa.it

e p.c. A tutti gli iscritti O.R.G.S.

OGGETTO: Relazione idrogeologica-ambientale a supporto della progettazione di fossa imhoff

In riferimento a quanto in oggetto, questo Ordine, su segnalazione dei propri iscritti, fa rilevare che l'Ufficio Tecnico del Comune di Carini, preposto alle pratiche in sanatorie e alla approvazione di nuovi progetti di edilizia privata, non richiede la relazione idrogeologica-ambientale, nel dettaglio, per i progetti di smaltimenti reflui mediante fossa imhoff con seconda vasca a tenuta stagna.

Lo scrivente Ordine evidenzia che l'articolo **116 della L.R. n°2 del 26/02/02** (pubblicata sulla GURS n°14 del 27/03/02) e l'articolo **n°113 della L.R. n°4 del 16/04/03** (pubblicata sulla GURS n°17 del 17/04/03) dispongono che nelle richieste di concessione edilizia e di autorizzazione degli scarichi, ai sensi degli artt.38,39,40 della L.R. n°27 del 15/05/86, nelle aree prive di pubblica fognatura è obbligatoria la relazione idrogeologica-ambientale redatta da un professionista geologo iscritto all'albo, da allegare agli atti progettuali.



Ordine Regionale Geologi Sicilia

Infatti l'art. 113 della L.R. 4/2003 recita come segue:

Art. 113 Smaltimento dei reflui 1. Nei comuni privi di fognature, in deroga alle disposizioni generali e fino alla realizzazione delle stesse, è possibile utilizzare una tipologia alternativa di scarichi prevista dalla delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento (CITAI) del 4 febbraio 1977, con il supporto di una relazione idrogeologico-ambientale che accerti le condizioni di compatibilità dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della citata delibera.

La relazione idrogeologico-ambientale è pertanto obbligatoria ed è prevista per tutte le tipologie di fosse imhoff, perché è in funzione della litologia specifica del sito e delle condizioni idrogeologico-ambientali dello stesso, che si può optare per la scelta progettuale più idonea.

La norma riconosce al professionista Geologo la giusta competenza nelle tematiche che servono per la "protezione" del territorio siciliano così da garantirne l'integrità fisica con accertamenti e verifiche puntuali sull'assetto idrogeologico generale e sulle condizioni di "compatibilità del suolo" allo smaltimento dei reflui civili ed industriali.

Infatti solo il professionista Geologo, dopo un accurato studio idrogeologico, potrà dare le indicazioni opportune, e quindi decidere o la realizzazione di pozzi assorbenti, sub-irrigazioni, fitodepurazioni, ecc... se i terreni e/o il livello della falda freatica lo permettono, oppure, in casi estremi, la realizzazione di una fossa a tenuta stagna.

Dal contesto normativo sopra descritto **emerge un illecito da parte del Comune di Carini**, conseguendone **pregiudizio e danno per la categoria dei geologi**.

Pertanto l'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia, in persona del Presidente legale rappresentante p.t., **dott. geol. Giuseppe Collura** invita la S.V. l'applicazione delle norme sopra citate e il rispetto delle stesse.



Ordine Regionale Geologi Sicilia

I colleghi iscritti a quest'Ordine, che leggono per opportuna conoscenza, sono invitati a valutare quanto sopra esposto e comunque a trarre loro le opportune considerazioni sul caso.

Confidando dunque nel tempestivo esercizio da parte dell'Ente dei poteri di autotutela amministrativa al fine di ripristinare la legittimità violata, si inviano distinti saluti.



IL PRESIDENTE
(Dott. Geol. Giuseppe Collura)